

Incarto n.
DG.2025.7

S. Antonino
29 ottobre 2025

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino

Caccia Marzio

vista l'istanza inoltrata in data 29 ottobre 2025 da

CE Schera c/o Immoprogramm SA, Bellinzona

considerato

che la parte istante, ha dimostrato esibendo un estratto del registro fondiario, di essere titolare di un diritto reale sul fondo particella n° 1794 RFD del Comune di S. Antonino;

lo stesso chiede al Giudice di vietare il parcheggio e la fermata di veicoli e/o motoveicoli ai non aventi diritto sul fondo;

ritenuto

che le argomentazioni e le prove addotte rendono verosimile la turbativa del possesso;

richiamati

gli art. 258-260 CPC, nonché art.10 LACPC;

decide

1. L'istanza è **accolta**.

L'istante è autorizzato a posare sul fondo n° 1794 del Comune di S. Antonino un segnale che enuncia il divieto di parcheggio e/o fermata per i non aventi diritto e che commina ai contravventori una multa fino a CHF 2'000.-.

2. L'istante è avvertito che dovrà procurarsi e collocare a sue spese un segnale di divieto.

3. Il divieto deve essere reso di pubblico dominio mediante pubblicazione della presente decisione nel Foglio ufficiale, ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

4. Contro il divieto può essere interposta opposizione alla scrivente Giudicatura entro **30 giorni** dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata. L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente.

5. La tassa di giustizia, comprensiva delle spese di pubblicazione sul FU, di **CHF 230.00** sono poste a carico dell'istante.

6. Intimazione e comunicazione:

- Istante;
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
- Municipio di S. Antonino per la pubblicazione all'albo comunale.

Il Giudice di pace
Marzio Caccia



